

ART. 26
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale che non ricoprono cariche direttive in nessuna delle istanze dello S.N.A.G. e che possono essere anche non iscritti allo S.N.A.G.
2. In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi statutari e che riguardano l'applicazione del presente Statuto.
3. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dalla Presidenza dello S.N.A.G.
4. Decide, in ultima istanza, sui ricorsi avverso le espulsioni, entro 60 gg. dalla presentazione degli stessi.
5. Il Collegio comunica la decisione alla Presidenza e alle parti della controversia.
6. La Presidenza adotta tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per dare esecuzione alla decisione del Collegio dei Probiviri.